

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 853)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1959
(V. Stampato n. 1682)*

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(ANGELINI)

di concerto col **Ministro ad interim del Tesoro**

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 9 DICEMBRE 1959

Aumento dell'indennità di buonuscita e dell'assegno giornaliero di malattia a favore del personale delle ferrovie dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'indennità di buonuscita spettante al personale delle ferrovie dello Stato è liquidata, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° luglio 1956, nella misura di cinquanta centesimi dell'ultimo stipendio mensile, aumentato degli assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, per ogni anno di servizio utile. Per ogni mese intero eccedente è liquidato un dodicesimo dell'importo relativo a un anno. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10, comma primo,

del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

All'aumento verrà fatto fronte con il maggior gettito delle ritenute al personale e del corrispondente contributo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, a seguito del conglobamento totale del trattamento economico del personale con effetto dal 1° luglio 1956.

Art. 2.

Nei casi di assenza per malattia accertata dai sanitari dell'Azienda e la cui durata sia maggiore di 7 giorni, a decorrere dall'ottavo giorno di malattia e fino a quando sarà cor-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risposto in tutto o in parte lo stipendio, la Opera di previdenza corrisponderà al dipendente un assegno giornaliero inteso a compensarlo della perdite delle competenze accessorie che dipendono dalla effettiva presenza in servizio.

Detto assegno sarà valutato come segue:

a) per il personale che percepisce normalmente il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, l'assegno sarà pari al premio di operosità di cui il dipendente fruisce all'inizio della malattia;

b) per il personale di condotta, scorta ai treni, navigante e per quello che lavora a premio di maggior produzione o a premio di rendimento globale di cui all'articolo 57 delle predette disposizioni sulle competenze

accessorie, l'assegno stesso sarà uguale a quello stabilito, con decreto del Ministro per i trasporti in applicazione dell'articolo 86, sesto comma, dello stato giuridico del personale ferroviario, per ciascuna giornata di congedo annuale a titolo di competenze accessorie e calcolato sulla base dei guadagni medi giornalieri realizzati per ciascuna qualifica interessata.

Per far fronte all'onere degli assegni a carico dell'Opera di previdenza, i dipendenti che vi sono iscritti saranno assoggettati ad una ritenuta speciale a favore dell'Opera stessa, la cui misura verrà stabilita dal Ministro per i trasporti e potrà essere annualmente soggetta a revisione secondo i risultati della particolare gestione.

Il Ministro per i trasporti provvederà all'emanazione delle norme di applicazione ritenute necessarie in materia.